CAMERA DEI DEPUTATI N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO, D'ONOFRIO, NICOLOSI, NENNA D'ANTONIO, VISCARDI, ABBATE, AGRUSTI, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALOISE, ALTERIO, PIERO MARIO ANGELINI, ANTOCI, ARMELLIN, ASTONE, ASTORI, BACCARINI, ENZO BALOCCHI, BARUFFI, BERNI, BERTOLI, BIAFORA, BIASCI, BIASUTTI, BICOCCHI, BISAGNO, BODRATO, BOI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BOTTA, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CANCIAN, CARDINALE, CARELLI, CARLI, CAROLI, CLEMENTE CARTA, CASILLI, CARLO CASINI, PIER FERDINANDO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CECERE, CIAFFI, CILIBERTI, CIMMINO, CIRINO POMICINO, CORRAO, CORSI, CULICCHIA, CURSI, D'ACQUISTO, DAL CASTELLO, D'ALIA, D'ANDREA, DEGENNARO, DELFINO, DEL MESE, DE MITA, DIANA, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, DI MAURO, FARACE, FARAGUTI, FAUSTI, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FORLANI, FORTUNATO, FOSCHI, FOTI, FRACANZANI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALBIATI, GALLI, GARGANI, GASPARI, GELPI, GIOVANARDI, GITTI, GOTTARDO, GRIPPO, GUALCO, IANNUZZI, IODICE, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LATTANZIO, LATTERI, LECCISI, LEGA, LEONE, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, VINCENZO MANCINI, MANFREDI, MANNINO, MANTI, MARGIOTTA, MARGUTTI, MARINI, MASTELLA, MASTRANZO, MATARRESE, MATTARELLA, MAZZOLA, MELELEO, MENGOLI, MENSORIO, MENSURATI, MICELI, MICHELI, MISASI, MOIOLI VIGANÒ, MONGIELLO, MORGANDO, MORI, NAPOLI, NUCCI MAURO, PACIULLO, PAGANELLI, PAGANO, PALADINI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PINZA, PIREDDA, POLIDORO, POLIZIO, PRANDINI, PUJIA, RANDAZZO, RAVAGLIOLI, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, ROGNONI, ROJCH, ROSINI, ALBERTO ROSSI, IVO RUSSO, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SANGALLI, SANTONASTASO, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SBARDELLA, SCARLATO, SCAVONE, SCOTTI, GIUSEPPE SERRA, SILVESTRI, SODDU, SORICE, TABACCI, TANCREDI, TARABINI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, VARRIALE, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

—

Esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero

Presentata l'11 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La clamorosa bocciatura da parte del Senato della legge costituzionale per il voto degli italiani all'estero configura un tradimento dello spirito costitutivo della Comunità nazionale e dell'impegno assunto da tutte le forze politiche che in prima lettura avevano approvato la legge.

Il Gruppo democristiano presenta pertanto la seguente proposta di legge per rendere effettivo il diritto di voto degli italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come sede di espressione del voto e comunque come uffici legittimati a ricevere, anche a mezzo posta, i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

e) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

ART. 2.

1. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi è ri-

chiesto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

ART. 3.

1. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio, da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui alla presente legge.